



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 143 del 16-10-12

COPIA

Oggetto:	REALIZZAZIONE	MANIFESTAZIONE	DI	INAUGURAZIONE	DEL
	NUOVO POLO	FIERISTICO	S.	GRECA.	AFFIDAMENTO
	ASSOCIAZIONI LOCALI				AD

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7      Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che nella piazza antistante il sagrato della Chiesa di Santa Greca è stata realizzata la struttura denominata Polo Fieristico;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale utilizzare la struttura, oltre che per le finalità connesse all'organizzazione dei festeggiamenti in onore della copatrona Santa Greca, anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni finalizzate a promuovere e valorizzare le attività produttive locali, il turismo e le tradizioni locali con il coinvolgimento degli operatori economici locali e con la collaborazione dell'associazionismo locale;

Atteso che si intende procedere all'inaugurazione della struttura Polo fieristico in data 20 ottobre 2012 realizzando iniziative culturali e conviviali finalizzate al coinvolgimento di tutta la popolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 12.10.2012 con la quale sono state dettate direttive ai Responsabili dei Settori per porre in essere, ciascuno per la propria competenza, gli adempimenti necessari affinché vengano prontamente avviate le procedure atte a consentire l'inaugurazione della struttura denominata Polo Fieristico il giorno 20 ottobre 2012.

Considerato che il Comune non dispone del personale necessario per l'organizzazione diretta delle attività necessarie per l'attuazione delle suddette procedure e si ritiene necessario ricorrere alla collaborazione di alcune associazioni locali che si sono rese disponibili e affidare la realizzazione delle attività in programma;

Visti:

il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- lo Statuto Comunale il quale all’art. 5 testualmente recita: “ Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis.....” e “ rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione locale”;

Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Considerato che:

- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

il successivo comma 9 dell’ art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

Dato atto che:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011; INTEGRARE CON ALTRE SENTENZE

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di 'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.'.

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi e nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione";

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

Ritenuto che l'iniziativa in parola costituisca un evento che contribuisce a qualificare la nostra comunità e a promuovere il territorio e sia utile a rendere consapevole la popolazione della disponibilità di una nuova struttura che potrà essere utilizzata per promuovere il turismo e sostenere le attività produttive, soprattutto in questo difficile momento di crisi economica,;

Considerato che le associazioni A.T. Pro Loco e S.Giacomo hanno dato la propria disponibilità per la collaborazione con l'Amministrazione per la realizzazione della manifestazione in parola;

Ritenuto pertanto in occasione dell'inaugurazione realizzare particolari iniziative mirate al coinvolgimento di tutta la cittadinanza, affidando la realizzazione delle attività alla A.T. Pro Loco e della Associazione San Giacomo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Igs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario.

### **DELIBERA**

Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- Di realizzare la manifestazione di inaugurazione del Polo Fieristico S. Greca in data 20 ottobre 2012 secondo il seguente programma:
  - - Incontri Polifonici Decimesi (Chorodia, Decimomannu - Paulicu Mossa, Bonorva – Caterina Cittadini, Cortoghiana – S.Antonio Abate, Decimomannu – Santa Cecilia, Carbonia).
    - Rinfresco e degustazione finale
  - di affidare la realizzazione delle iniziative sopraindicate alle Associazioni locali A.T. Pro Loco e Ass. S.Giacomo
  - di destinare per la realizzazione delle predette iniziative la somma complessiva di €. 3.500,00 disponibili ai seguenti capitoli, da erogare all'Associazione A.T.Pro Loco :
    - €.3.000,00 al capitolo 1851/389/2012,
    - €.500,00 al capitolo 1851/381/2012
- di stabilire che un acconto del 50% venga erogato anticipatamente e il saldo a seguito di presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.
- Il Responsabile del Settore amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e alle successive liquidazioni con imputazione ai capitoli sopraindicati.

Con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

**Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 16/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donatella Garau

**Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 16/10/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Luigi Porceddu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Garau

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To Donatella Garau

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Garau

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale